REGOLAMENTO (CEE) N. 2784/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1979

che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1324/76 [4], sono state adottate le disposizioni d'applicazione del citato regolamento del Consiglio;

considerando che le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1798/75 con il regolamento (CEE) n. 1027/79 inducono a modificare di conseguenza dette disposizioni d'applicazione; che ne deriva in particolare la necessità di disposizioni specifiche, riguardanti l'ammissione in franchigia dai dazi doganali tanto dei pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici degli strumenti o apparecchi scientifici, quanto degli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione di tali strumenti o apparecchi;

considerando che occorre peraltro apportare all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3195/75 le modifiche rese necessarie per tener conto del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, recante applicazione dell'unità di conto europea agli atti adottati in campo doganale [5];

considerando che in caso di prestito, locazione o cessione fra istituti o organismi situati in Stati membri diversi di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, ammessi in franchigia, è opportuno prevedere un sistema di controllo della destinazione e dell'utilizzazione degli oggetti di cui trattasi per mezzo di un esemplare del documento di controllo T n. 5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [6];

considerando che l'esperienza dimostra inoltre necessario apportare talune modifiche alla procedura istituita dal regolamento (CEE) n. 3195/75, specialmente per quanto riguarda i termini previsti dal suo articolo 4;

considerando che, date le molteplici modifiche da apportare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3195/75 e l'esigenza di chiarezza, si rivela opportuno riunire in un testo unico tutte le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 3195/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A. Obblighi dell'istituto o organismo destinatario

Articolo 1

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1798/75, in appresso chiamati « oggetti », comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario:

— di avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

— di prenderli a carico nel proprio inventario;

— di utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dal regolamento (CEE) n. 1798/75;

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.
(4) GU n. L 149 del 9. 6. 1976, pag. 7.
(5) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

— di facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e restino soddisfatte.

2. Il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente comma venga presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o organismo destinatario.

B. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 2

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1798/75, l'istituto o organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 1.

2. Quando l'istituto o organismo beneficiario del prestito della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce « altri » :

— Oggetto in franchigia dai dazi doganali (UNESCO)
Applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75 ;

— Toldfrit indførte varer (UNESCO)
Anvendelse af artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1798/75 ;

— Zollfreie Ware (UNESCO)
Anwendung von Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1798/75 ;

— Goods admitted duty-free (UNESCO)
Implementation of Article 6 (2) of Regulation (EEC) No 1798/75 ;

— Objet en franchise des droits de douane (UNESCO)
Application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1798/75 ;

— Voorwerp met vrijstelling van douanerechten (UNESCO)
Toepassing van artikel 6, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1798/75.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

C. Cessazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della franchigia

Articolo 3

1. L'istituto o organismo che non soddisfi più alle condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che preveda di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1798/75, è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti.

2. Quando un oggetto viene utilizzato a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1798/75, esso viene sottoposto all'applicazione del dazio doganale per esso previsto, secondo il tasso in vigore alla data in cui viene adibito ad un altro uso, secondo la specie ed in base al valore riconosciuti o ammessi in tale momento dall'amministrazione doganale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/75

Articolo 4

Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1798/75, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste per la concessione della franchigia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/75

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1798/75, si intendono per « caratteristiche tecniche obiettive » di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è destinato principalmente alla realizzazione di attività scientifiche, gli viene riconosciuto il carattere scientifico.

2. Per effettuare il raffronto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1798/75 sono ritenute « essenziali » solo le caratteristiche tecniche suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato dei lavori specifici da effettuare.

Per tale raffronto non sono, in particolare, prese in considerazione :

— la concezione tecnica di uno strumento o apparecchio ;

— il fatto, per uno strumento o apparecchio, di poter realizzare prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione dei lavori specifici da effettuare ;

— la presentazione esterna di uno strumento o apparecchio ;

— il suo valore commerciale ;

— la frequenza delle manutenzioni che lo stesso richiede ;

— le possibilità del servizio di assistenza alla clientela di cui lo stesso può beneficiare.

Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1798/75, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato :

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella tariffa doganale comune, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che possono giustificarne il carattere scientifico ;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore ;

c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio ;

d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato ;

e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio ;

f) la descrizione particolareggiata del progetto per la cui realizzazione deve essere utilizzato lo strumento o apparecchio ;

g) il prezzo di tale strumento o apparecchio, o, se possibile, il suo valore in dogana ;

h) il termine di consegna previsto ;

i) la data dell'ordinazione, se lo strumento o apparecchio è già stato ordinato ;

j) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della o delle imprese comunitarie alle quali sono state chieste informazioni per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello per cui viene chiesta la franchigia, il risultato di tali richieste di informazione ed i motivi circostanziati per cui lo strumento o apparecchio disponibile nella Comunità non sarebbe idoneo alla realizzazione delle particolari attività scientifiche previste.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 6 in tutti i casi in cui gli elementi d'informazione di cui

essa dispone, sentiti eventualmente gli ambienti economici interessati, le consentono di stabilire se lo strumento o apparecchio debba essere considerato o meno a carattere scientifico, e se esistano o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente fabbricati nella Comunità.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario non sia in grado di prendere la decisione di cui al paragrafo 1, la domanda e la relativa documentazione tecnica sono trasmesse alla Commissione affinché quest'ultima possa avviare la procedura prevista dai paragrafi da 3 a 7.

In attesa della conclusione di tale procedura, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dello strumento o apparecchio di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi doganali, mediante l'impegno dell'istituto o organismo destinatario di pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia.

L'autorità competente può subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da essa determinate.

3. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda, la Commissione ne trasmette copia con la relativa documentazione agli Stati membri.

4. Se, entro tre mesi dalla data di invio di tale comunicazione, nessuno Stato membro ha trasmesso alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio di cui trattasi, si ritengono adempiute le condizioni richieste per l'ammissione in franchigia di tale strumento o apparecchio. La Commissione notifica tale situazione agli Stati membri entro le due settimane successive alla scadenza del termine stabilito.

5. Se, entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 4, uno Stato membro ha comunicato alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio in questione, la Commissione convoca al più presto un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri che si riunisce nel quadro del comitato delle franchigie doganali, al fine di esaminare il caso specifico.

Le obiezioni di cui al comma precedente devono essere motivate. Secondo i casi, tale motivazione deve indicare le ragioni per le quali detto strumento o apparecchio non dovrebbe essere considerato scientifico ovvero deve indicare il tipo esatto dello o degli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità considerati come aventi valore scientifico equivalente a quello per il quale è stata richiesta la franchigia, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della o delle ditte comunitarie in grado di fornirli. In tale caso, deve essere inviata alla Commissione nel più breve termine la documentazione tecnica relativa agli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità.

La Commissione trasmette immediatamente l'insieme di tali informazioni agli Stati membri.

6. Qualora l'esame effettuato conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 riveli che lo strumento o apparecchio per il quale è richiesta la franchigia deve essere considerato scientifico e che attualmente non sono fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che lo strumento o apparecchio considerato soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

Qualora da tale esame risulti che lo strumento o apparecchio per il quale è chiesta la franchigia non debba essere considerato scientifico, o che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che lo strumento o apparecchio considerato non soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

Le decisioni della Commissione sono notificate a tutti gli Stati membri entro il termine di due settimane.

7. Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione, quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 6, si ritengono soddisfatte le condizioni richieste per l'ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio oggetto di tale domanda.

Articolo 8

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/75

Articolo 9

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n.

1798/75, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le stesse indicazioni richieste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) ad e), ed essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Inoltre, tale domanda deve contenere :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore

b) l'attestato del richiedente secondo cui gli strumenti o apparecchi per i quali è chiesta la franchigia sono effettivamente offerti all'istituto o organismo in questione, senza controprestazione commerciale di alcun genere, in particolare di natura pubblicitaria.

Articolo 10

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 9.

Essa autorizza l'ammissione in franchigia degli strumenti o apparecchi in questione soltanto qualora sia stato soddisfacentemente dimostrato che il dono inviato all'istituto o organismo destinatario è effettivamente privo di qualsiasi intento di ordine commerciale da parte del donatore.

2. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'istituto o l'organismo destinatario non può accertare, in base alle informazioni di cui dispone, se lo strumento o apparecchio per il quale è chiesto il beneficio della franchigia debba essere considerato o no come scientifico, si applica la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafi da 2 a 7.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 si applicano, mutatis mutandis, agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1798/75.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI, O DI UTENSILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERE a) E b), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/75

Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1798/75, per accessori specifici si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

Articolo 13

Per ottenere l'ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75.

Articolo 14

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 13.

2. La procedura definita all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, si applica, mutatis mutandis, quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario non è in grado di stabilire :

— se lo strumento o apparecchio al quale sono destinati i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici o gli utensili, oggetto della domanda di cui all'articolo 13, possa essere ammesso in franchigia qualora fosse esso stesso presentemente importato nella Comunità ;

— se siano presentemente fabbricati nella Comunità utensili equivalenti a quelli per i quali è chiesta la franchigia.

Articolo 15

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili alle autorizzazioni di ammissione in franchigia rilasciate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 3 000 unità di conto europee e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1.

Tale elenco contiene la designazione commerciale degli oggetti citati al comma precedente nonché il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune citata nella domanda. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.

2. La comunicazione prevista dal paragrafo 1 si effettua nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno per gli oggetti che hanno dato luogo a un'autorizzazione di ammissione in franchigia rilasciata nel semestre precedente.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli Stati membri.

4. Il controvalore in monete nazionali dell'importo di 3 000 unità di conto europee previsto dal paragrafo 1 è calcolato in base alle regole previste dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare il risultato della conversione dell'importo di 3 000 unità di conto europee in moneta nazionale.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 3 000 unità di conto europee se, in sede di adeguamento annuo previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78, la conversione di tale somma comporta, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 5, una modifica del controvalore, espresso in moneta nazionale, inferiore al 5 %.

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro comunica del pari alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili dei quali ha autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione del disposto degli articoli 10 e 11. Tale elenco contiene il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, la denominazione commerciale degli oggetti di cui si tratta, nonché il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune indicata nella domanda di franchigia.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno per gli oggetti che hanno dato luogo a un'autorizzazione di ammissione in franchigia nel semestre precedente.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli Stati membri.

Articolo 18

Gli elenchi di cui agli articoli 16 e 17 sono sottoposti all'esame periodico del comitato delle franchigie doganali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 3195/75 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione